

ENTE COMUNE DI MARSICOMIUNO

ALLEGATO DELIBERA C.C. n° 3 del 13-1-2000

Regolamento

PASSI CARRABILI

artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada •
e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione,
modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16-9-1996, n. 610

SOMMARIO

Art. 1	Contenuto del regolamento	Pag.	4
Art. 2	Definizione di passo carrabile	»	4
Art. 3	Autorizzazione alla costruzione	»	4
Art. 4	Ufficio comunale competente	»	4
Art. 5	Spese e cauzione	»	4
Art. 6	Formalità del provvedimento di autorizzazione	»	6
Art. 7	Canone ed altri oneri	»	6
Art. 8	Riconoscimento del passo carrabile	»	6
Art. 9	Passo carrabile di accesso a più proprietà	»	6
Art. 10	Sanzioni	»	6
Art. 11	Entrata in vigore	»	6

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili o accessi carrabili a raso, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal C.d.s. e dal relativo regolamento di esecuzione-

ART.2

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli uffici o aree laterali alla strada-

ART.3

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono esseri aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrai esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui agli artt. 22... comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lettera a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

A norma della lettera b) del C.2 dell'art. 46 reg. il passo carraio deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea di diritto allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ossia con destinazione d'uso di rimessa od autorimessa, oppure nell'accesso all'atrio di fabbricato che acceda a cortili sui quali si affaccino autorimesse o cantine o destinati essi stessi alla sosta dei veicoli.

ART: 4

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di sui all'art. 3 è l'ufficio di Polizia Urbana che vi provvede sentito il parere dei seguenti uffici comunali : Ufficio tecnico e ufficio tributi e previo nullaosta dell'Ente proprietario della strada, per quelle non comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

ART.5

SPESE E CAUZIONE

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera del 6-4-83 n° 144 da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 7

Canone ed altri oneri

Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia.

Art. 8

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto del _____.

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.